

COMUNE DI PORTALBERA
PROVINCIA DI PAVIA

SERVIZI SCOLASTICI INERENTI ATTIVITA' EXTRACURRICULARI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA – ANNI SCOLASTICI DA 2025/2026 - 2026/2027 A 2027/2028 - CAPITOLATO DI SERVIZIO

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

Oggetto del presente è il servizio scolastico relativo ad attività “extracurricolari” a favore degli alunni iscritti alla Scuola Primaria di PORTALBERA

ART. 2 – TERMINI TEMPORALI

L'appalto viene conferito per gli ANNI SCOLASTICI da 2025/2026 – 2026/2027 a 2027/2028 - per tre pomeriggi settimanali, indicativamente dalle ore 12/30 alle ore 16/30, con le interruzioni previste dal calendario scolastico.

ART. 3 – ATTIVITA'

L'incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) attività di tipo scolastico per l'esecuzione dei compiti;
- b) attività di tipo educativo per esperienze di iniziative musicali, pratico-manuali, artistiche.
- c) attività di integrazione dei progetti eventualmente approvati per l'ampliamento dell'offerta formativa scolastica.

Le attività dovranno essere svolte presso la Scuola Primaria di Portalbera.

ART. 4 – COMPENSI E MODALITA'

Il compenso stimato per l'affidamento di cui al presente capitolato è stabilito in complessivi €. _____ oltre IVA, calcolato moltiplicando la tariffa oraria a base d'appalto di €. ____ per n.836 (indicative) ore ad anno scolastico.

Il servizio si svolgerà di norma per n.3 giorni settimanali. In caso di festività infrasettimanali o di chiusura per altri motivi dell'istituto scolastico il servizio si intende sospeso.

Il pagamento del compenso sarà effettuato mensilmente, a seguito di presentazione di fattura elettronica relativa al numero di ore effettivamente prestate, previo controllo dell'esattezza e completezza della stessa e previa acquisizione di DURC regolare e quanto altro eventualmente previsto dalla vigente normativa.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLA APPALTATRICE

La Appaltatrice si impegna a:

- garantire che le prestazioni siano effettuate costantemente in modo diligente e professionale;
- salvaguardare la continuità del servizio provvedendo alla sostituzione del personale impiegato in caso di malattia od altro impedimento;
- rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e comunque della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il committente, in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze come da art.26 del D.Lgs. 81/2008 citato, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto viste le attività oggetto del servizio non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione o protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

La Appaltatrice dovrà osservare nei confronti dei dipendenti e/o soci tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzioni degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti dalla vigente normativa.

Per l'espletamento del servizio la Appaltatrice dovrà avvalersi di operatori (educatori professionali) in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

- Diploma di laurea triennale in scienze dell'educazione, Scienze della Formazione, Psicologia, Pedagogia, Sociologia o titoli equipollenti, oppure gli iscritti al rispettivo corso di laurea;
- Diploma specifico di educatore professionale con esperienza nell'ambito dei servizi educativi di almeno n.1 anno;
- Diploma di maturità, con esperienza nell'ambito dei servizi educativi di almeno n. 2 anni.

Dovrà essere rispettato quanto prescritto dall'art.2 del D.Lgs. n.39/2014 e s.m.i.- che introduce l'art.25bis al D.P.R. n.313/2002, in virtù del quale i soggetti che intendano impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività di volontariato che comportino un contatto diretto e regolare con minori - devono richiedere alla predetta persona la consegna del certificato penale del casellario giudiziale previsto dall'articolo 25 del D.P.R. n. 313/2002 e s.m.i.

La Appaltatrice ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, ossia verso gli utenti del servizio nonché per danni a cose a chiunque appartenenti. La sopraddezza polizza dovrà espressamente contenere la copertura di responsabilità personale degli operatori dell'aggiudicatario che presteranno il servizio. È fatto divieto di cedere ad altri l'esecuzione di tutto o di parte del servizio.

ART. 6 – INADEMPIENZE

Qualora venissero disattesi i compiti di cui ai precedenti articoli 3) e 5), il Comune potrà conseguentemente assumere provvedimenti di entità proporzionale alle inadempienze compiute.

In particolare - qualora durante lo svolgimento del servizio siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, quali:

- a) la mancata effettuazione del servizio, tale da costringere l'Ente a provvedere in altro modo;
- b) nel caso in cui l'appaltatore dovesse adibire al servizio, anche per un solo giorno, personale non idoneo;
- c) in caso di mancata sostituzione di operatori assenti;
- d) in caso di ritardo nello svolgimento delle prestazioni, che comporti disagi per gli utenti -il Comune di Portalbera applicherà le seguenti penalità:

- € 500,00 per sospensione del servizio o mancato preavviso;
- € 250,00 per mancata sostituzione di operatori assenti oltre le 48 ore e/o in caso di ritardo nello svolgimento delle prestazioni.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica mediante Posta Elettronica Certificata (pec) o Raccomandata A.r. o notificazione della contestazione. Il provvedimento è assunto dal Responsabile della Struttura interessata.

Il Comune procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'inosservanza delle disposizioni del presente Capitolato da parte dell'appaltatrice potrà comportare risoluzione del contratto d'appalto.

Oltre a quanto genericamente previsto dal Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione di diritto (ex art. 1456 del codice civile) del contratto le seguenti ipotesi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa, anche per un solo giorno;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti, di disposizioni dei competenti enti/Organi e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- bb) applicazione di sanzioni nella misura massima per n.3 volte nel corso di ogni singolo anno scolastico
- c) affidamento in subappalto, totale o parziale, del servizio;
- d) fallimento dell'Organizzazione, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione, oppure eventi che evidenzino il sostanziale venir meno in capo all'Organizzazione dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria.
- e) sopravvenuta incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'applicazione e nell'interpretazione del presente atto, è competente il Foro di Pavia.

ART. 8 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'impresa appaltatrice emetterà, ogni fine mese, regolare fattura relativa all'esplicazione del servizio con allegata rendicontazione delle ore effettuate

Tutte le fatture saranno liquidate entro trenta giorni con atto del responsabile del servizio, previa apposizione, in calce alle stesse della certificazione di regolarità del servizio svolto da parte del Responsabile.

Ogni qualsiasi conseguente imposta, IRPEF/fiscalità compresa, sarà assolta direttamente dall'impresa appaltatrice senza possibilità di rivalsa, né richiesta di rimborso in concorso.

ART. 9 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune di Portalbera avrà diritto di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, a titolo di risarcimento danni, oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati.

Sarà inoltre addebitata all'appaltatore la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni.